GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

GENERALI

1972

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive

ASSICURAZIONI GENERALI
SOCIETÀ PER AZIONI

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive

REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ "ASSICURAZIONI GENERALI"

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Il presente Regolamento — che costituisce parte integrante dello Statuto sociale — disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "*Assicurazioni Generali*".

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

CAPO II

Della costituzione dell'Assemblea

Art. 2 - La Società o gli Enti da questa incaricati rilasciano il biglietto d'ammissione all'Assemblea ai soci che a tal fine hanno depositato i titoli azionari nei termini previsti dalla legge.

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio d'Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinato ad alcuna formalità.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Sono ammessi all'Assemblea senza formalità anche i membri del Consiglio Generale.

I Dirigenti e i Funzionari della Società, la cui presenza sia dal Consiglio d'Amministrazione ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, assistono all'Assemblea previa esibizione di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea.

Art. 4 - Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dagli Amministratori Delegati, dagli Amministratori, dai Direttori Generali e dai Dirigenti e Funzionari della Società di cui all'articolo 2, 4° comma.

Il Presidente è inoltre assistito dal Segretario designato dallo Statuto o, in sua assenza, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al Notaio.

Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da commessi della Società forniti di appositi segni di riconoscimento. I commessi non assistono allo svolgimento dell' Assemblea ma, quando il Presidente lo richieda, intervengono per eseguirne le disposizioni.

Art. 5 - Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pazione all'Assemblea e risolve le eventuali contestazioni.

Art. 6 - Il Presidente presenta all'Assemblea il Notaio, ove questi sia da lui chiamato a redigere il verbale; il Notaio può essere assistito da persone di sua fiducia.

Art. 7 - Il Presidente nomina due scrutatori scegliendoli fra i soci intervenuti.

Art. 8 - Il Presidente comunica il numero dei soci e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO III

Della discussione

Art. 9 - Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 10.

Art. 10 - Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l' indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione.

I membri del Consiglio Generale esprimono il loro parere su invito del Presidente.

Art. 11 - Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

Art. 12 - Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l' intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.

Art. 13 - Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

può determinare il periodo di tempo — comunque non inferiore a quindici minuti — a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.

Art. 14 - I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi la opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Art. 15 - Al Presidente compete di mantenere l'ordine nella Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

— qualora l'azionista parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;

— previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

— nel caso che l'azionista pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;

— nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

L'azionista cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci l'Assemblea, la quale delibera col sistema di cui al successivo articolo 20, lettera *c)*.

Art. 16 - Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Qualora nell'Assemblea si verifichino situazioni tali che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni della adunanza.

Art. 17 - Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

CAPO IV

Della votazione

Art. 18 - Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione.

Art. 19 - Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20 - Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, e per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

a) appello nominale;

b) sottoscrizione di una scheda;

c) alzata di mano;

d) alzata e seduta;

e) divisione;

f) uso di idonee apparecchiature tecniche.

Art. 21 - I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare da altro azionista mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Art. 22 - Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 23 - Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 24 - Il presente Regolamento può essere modificato con la forma e con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto della Società.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive

GENERALI
Corporate Heritage
& Historical Archive